AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
D.P.C.M. 24 maggio 2001

ATTUAZIONE DEL PAI: CRITERI E INDIRIZZI

Approvato dal Comitato Tecnico
in data 4 dicembre 2001

PREMESSA

I contenuti del *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI* si articolano in interventi strutturali (opere) relativi all'assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti, ed interventi e misure non strutturali (norme d'uso del suolo e regole di comportamento).
Il corpo normativo disciplina con indicazioni di carattere generale e puntuale, coerentemente con l'art.17 della L.183/89 (*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino*), gli usi del suolo, gli interventi e le azioni aventi lo scopo di attuare queste stesse linee d'indirizzo articolandole in diversi linee d'azione:
Di seguito si raggruppano gli articoli normativi del PAI suddivisi per diverse linee d'azione.

1. **Disposizioni relative all'uso del suolo nelle aree in dissesto e nelle fasce fluviali** finalizzate a disciplinare gli interventi trasformativi nelle aree in dissesto, nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, articolate in prescrizioni immediatamente vincolanti e prescrizioni finalizzate all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti:

   Art.8- Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico

   Art.9- Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico

   Art.18- Indirizzi alla pianificazione urbanistica

   Artt.18bis e 40- Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

   Art.28- Classificazione delle Fasce Fluviali

   Art.29- Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

   Art.30- Fascia di esondazione (Fascia B)

   Art.31- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

   Art.39- Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

2 **Prescrizioni ed indirizzi per la verifica di compatibilità delle opere esistenti e in progetto**, in relazione ai fenomeni di dissesto, all'assetto delle fasce fluviali e alle condizioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato:

   2.1 prescrizioni finalizzate al controllo e verifica degli effetti degli interventi ammessi

   Art.9- Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico,

   Art.29- Fascia di deflusso della piena (Fascia A),

   Art.30- Fascia di esondazione (Fascia B),

   Art.38- Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,

   Art.50- Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano,

   Art.51- Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura,

   2.1.1 prescrizioni per gli interventi normati dagli strumenti urbanistici locali

   2.1.2 prescrizioni per tutte le attività consentite dell'art. 9 Norme PAI

   2.2 prescrizioni per la progettazione delle infrastrutture di attraversamento o interferenti

   Art.19- Opere di attraversamento,

   Art.38- Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,

   2.3 prescrizioni per la verifica delle criticità connesse alle opere e alle infrastrutture esistenti

Art.19- Opere di attraversamento,

Art.19bis e 38bis - Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile,

Art.19ter e 38ter- Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi,

Art.21- Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali,

Art.53- Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato ,

2.4 prescrizioni per la verifica di compatibilità degli interventi per il completamento del Sistema idroviario Padano- Veneto

Art.20 - Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema idroviario Padano-Veneto,

2.5 prescrizioni inerenti la gestione delle aree demaniali

Art.32- Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.

3 **Indirizzi per l'adeguamento degli strumenti programmatici e di pianificazione territoriale e settoriale**:

Art.1, comma 11 (Piani territoriali di coordinamento provinciali),

Artt.22 e 41- Compatibilità delle attività estrattive (versanti e fasce fluviali),

Art.23- Protezione Civile,

Art.39, comma 9- Compatibilità dei piani per le aree protette (nazionali e regionali).

4. **Prescrizioni ed indirizzi per il mantenimento delle condizioni di assetto idraulico dei sistemi idrografici**:

Art.6- Linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico

Art.10- Piena di progetto

Art.11- Portate limite di deflusso nella rete idrografica

Art.12- Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

5. **Norme per la programmazione degli interventi**:

Artt.13 e 33- Attuazione del Piano, degli interventi e formazione dei Programmi triennali,

Artt.16 e 35- Interventi di sistemazione e difesa del suolo, di regimazione e di difesa idraulica(versanti e fasce fluviali),

6. **Indirizzi per la manutenzione, il recupero ambientale e la ricostruzione morfologica dei corsi d'acqua e dei versanti**:

6.1 *Artt.14, 34, 42-* Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica, di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei (versanti e fasce fluviali),

6.2 *Artt.15 e 36- Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione* (versanti e fasce fluviali),

6.3 *Artt.17 e 37- Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale* (versanti e fasce fluviali).

A seguito dell'approvazione del PAI con DPCM 24 maggio 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001) si aprono, nel bacino del Po, le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici, di modifica delle modalità di valutazione e approvazione dei progetti d'intervento, di acquisizione di nuove regole nel controllo dell'uso del suolo e nella programmazione degli interventi.
Il presente documento specifica, ad integrazione delle disposizioni urbanistiche in corso di emanazione da parte delle Regioni, i contenuti applicativi delle Norme, con particolare riguardo a quelle non aventi natura urbanistica in relazione ai contenuti operativi e ai soggetti attuatori.

Di seguito s'intende fornire prime linee indicative in merito alla natura degli interventi ammessi, ai contenuti e alle procedure per lo svolgimento degli studi di approfondimento, ove richiesti, specificando i soggetti responsabili delle verifiche o validazione degli studi stessi.

1. Disposizioni relative all'uso del suolo nelle aree in dissesto e nelle fasce fluviali

L'insieme delle disposizioni relative all'adeguamento degli strumenti urbanistici locali e alla regolazione degli usi del suolo nel periodo di salvaguardia è da relazionarsi strettamente alle competenze regionali in materia urbanistica, richiamate al comma 6, dell'art. 17 della L. 183/89 e agli artt. 3 e 6 della deliberazione d'adozione del PAI, e deve essere strettamente rapportato alle disposizioni specifiche vigenti nelle singole regioni.
Il tema è oggetto delle disposizioni in corso d'emanazione da parte delle Regioni.

Valutazione puntuale delle condizioni di rischio
Poiché alcune disposizioni del PAI, rimandano alla valutazione puntuale delle condizioni di rischio sulle fasce fluviali (centri edificati in Fascia A e B) e sulle aree in Fascia C retrostanti al limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C e dette valutazioni devono essere condotte con criteri omogenei di riferimento, di seguito si riportano i criteri valutativi definiti con le Regioni.
Si fa riferimento:

- all'art. 39, laddove si specifica che nei centri edificati ricompresi nelle fasce fluviali A o B possono essere applicate le norme degli strumenti urbanistici previgenti al PAI a seguito di una verifica delle condizioni di rischio da effettuare d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica;
- all'art. 31 (testo analogo all'art. 11 della deliberazione d'adozione del PAI n.18/2001), laddove vengono previste specifiche norme di cautela per le aree retrostanti al limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C.

In merito a quest'ultimo articolo, occorre tenere conto che già l'art.1, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 279/2000, come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000, richiede l'applicazione delle misure di salvaguardia dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui al decreto legge n. 180/98 alle aree con "probabilità d'inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni"; pertanto l'amministrazione comunale, nel cui territorio siano comprese aree sottese al limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, è tenuta a effettuare da subito una valutazione delle condizioni di rischio idraulico presenti, sulla base dei seguenti principi così come integrati dai criteri emanati dalle Regioni, e ad assumere i necessari provvedimenti cautelativi.
Tali criteri sono da assumere come requisiti minimi di riferimento da rispettare nelle direttive di competenza regionale.

Criteri valutativi
Le verifiche delle condizioni di rischio idraulico possono essere effettuate a due diversi livelli di approfondimento.
Il primo livello, di tipo semplificato, prevede l'utilizzo di conoscenze già disponibili (carte di allagamento storiche, profili di piena elaborati dall'Autorità di bacino o dati di tipo analogo contenuti in studi specifici) ed il trasferimento di tali informazioni su cartografia di maggior dettaglio per la perimetrazione delle aree allagabili per piene con tempo di ritorno non superiori a 200 anni (o piena di riferimento del PAI).
Tale metodo dovrà portare all'apposizione, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, e con riferimento all'area classificata come sopra, dei vincoli previsti dalla normativa PAI.

Il secondo livello, di approfondimento, si applica per individuare più dettagliatamente le condizioni di rischio nei centri edificati ricadenti in Fascia A o B e nelle aree retrostanti al limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C.
Prevede lo sviluppo di apposite attività di campagna volte ad approfondire ed aggiornare le conoscenze topografiche dell'alveo e dell'adiacente regione fluviale delimitata in fascia.
Successivamente dovranno essere predisposti modelli numerici di simulazione della propagazione ed espansione delle piene secondo la metodologia indicata nell'Allegato 3 al Titolo II delle Norme di attuazione del PAI così delimitate.
Per le aree allagabili dovranno essere definite condizioni di rischio e usi compatibili con queste ultime, così come definite nel:

- DPCM 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
- decreto del Ministero Lavori Pubblici 14 febbraio 1997.

2. Prescrizioni ed indirizzi per la verifica di compatibilità delle opere esistenti e in progetto

2.1 Prescrizioni finalizzate al controllo e verifica degli effetti degli interventi ammessi

L'articolato normativo del PAI assoggetta l'ammissibilità di alcune categorie d'interventi a ulteriori verifiche tecniche, finalizzate a valutare l'interferenza dell'intervento con le condizioni di dissesto.
Le norme prevedono due tipi di verifiche:

A. studio di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di modifiche dei fenomeni naturali (ecc....) da sottoporre all'Autorità competente per l'espressione di parere rispetto alla pianificazione di bacino;
B. studio di compatibilità idraulico e/o idrogeologico, validato dall'Autorità competente, che verifichi la compatibilità dell'intervento rispetto alle condizioni di dissesto.

Per la verifica di cui alla lett. A), l'Autorità di bacino ha già definito la "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B" (Delib.C.I.n.2/99) e la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb" (approvata contestualmente al PAI).

Per la verifica di cui alla lett. B) si rinvia, per le parti applicabili, al D.M. 11 marzo 1988, alle direttive sopra richiamate e ai criteri di verifica che ogni Regione assumerà con specifica direttiva.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, delle Norme di PAI, nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel PAI si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione. Nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, pertanto, agli adempimenti di cui alle Norme di PAI provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, delle Norme di PAI, la Provincia Autonoma di Trento provvederà, per il proprio territorio, alle finalità del PAI secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come modificato dal D.Lgs 11 novembre 1999, n. 463.

Di seguito s'identifica l' "Autorità competente" ad esprimere il parere di compatibilità per lo studio di cui alla precedente lett. A) o a validare lo studio di compatibilità di cui alla precedente lett. B), il tipo di verifica richiesta e le direttive tecniche di riferimento.
Sono comunque da rispettare, oltre alle disposizioni del PAI, le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE LINEARI E A RETE RIFERITE A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELLE AREE IN DISSESTO E NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO					
	Area	**Tipologia del fenomeno dissesto**	**Riferimento Norme**	**Autorità competente**	**Tipo di studio e direttive da assumere a riferimento**
All. 4 all'Elab. 2 (1:25.000) "Delimitazione delle aree in dissesto"	**Fa** *(1)*	area interessata da frane attive	TITOLO I Art. 9, comma 2, ultima alinea	**Amministrazione comunale**	studio di compatibilità B)
	Ee *(1)*	aree coinvolgibili da fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo i corsi d'acqua	Art.9, comma 5, ottava alinea	**Magistrato per il Po o Regione in base alle competenze di cui al R.D. n. 523/1904**	studio di compatibilità B) *(2)*
	Ca *(1)*	aree di conoidi attivi o potenzialmente attive non protette da opere di difesa o di sistemazione a monte	Art.9, comma 7	**Magistrato per il Po o Regioni in base alle competenze di cui al R.D. n. 523/1904** (per il corso d'acqua) **Amministrazione comunale** (per l'area connessa al trasporto solido)	studio di compatibilità B) *(2)*
All. 4.1 all'Elab. 2 (scala 1:10.000-1:5.000) "Atlante cartografico perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato"	**Zona 1**	area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento...	TITOLO IV Art. 50, commi 1 e 3	*ad ogni categoria di dissesto corrisponde l'analogo riferimento soprarichiamato*	*ad ogni categoria di dissesto corrisponde l'analogo riferimento soprarichiamato*
	Zona 2	area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli conosciuti...			

(1) *Gli stessi tipi di intervento sono consentiti, alle stesse condizioni, nelle aree identificate con classe di pericolosità inferiore*

(2) *Per quanto applicabili potranno essere utilizzati i criteri della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B" (Delib.C.I.n.2/99) relativa alla realizzazione delle stesse opere nelle Fasce A e B.*

Con riferimento alle specifiche tecniche richieste per i ponti, si rimanda a quanto esplicitato nel successivo punto 2.2

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO, RIFERITE A SERVIZI PUBBLICI NON ALTRIMENTI LOCALIZZABILI NELLE FASCE FLUVIALI E NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO					
	Area	**Tipologia del fenomeno dissesto**	**Riferimento Norme**	**Autorità competente**	**Tipo di studio e direttive da assumere a riferimento**
Elab. 8 (scala 1:25.000-1:10.000) "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali"	**Fascia A**[3] **Fascia B**[3]	fascia di deflusso della piena fascia di esondazione	TITOLO II Art.38, commi 1 e 2	**Autorità di bacino del fiume Po** (limitatamente ai seguenti tipi d'intervento: - i ponti e i viadotti di attraversamento e i relativi rilevati di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete; - le linee ferroviarie e le strade a carattere nazionale, regionale e locale; - i porti e le opere per la navigazione fluviali; - le opere a carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e nel DPR 12 aprile 1996, allegato A e s.m.i..) **Magistrato per il Po o Regione in base alle competenze di cui al R.D. n. 523/1904** (per gli interventi non compresi nei punti precedenti)	studio di compatibilità A) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B" (Delib.C.I.n.2/99) "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvata contestualmente al PAI)
All. 4.1 all'Elab. 2 (scala 1:10.000-1:5.000) "Atlante cartografico perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato"	**Zona B-pr** **Zona I** [3]	aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con TR< o = 50 anni, in corrispondenza della fascia B di progetto aree potenzialmente interessante da inondazioni per eventi di piena con TR < o = 50 anni	TITOLO IV Art.51,comma 1 Art.51,comma 3	*si rimanda a quanto specificato per le precedenti Fasce A e B* **Magistrato per il Po o Regione in base alle competenze di cui al R.D. n. 523/1904**	*si rimanda a quanto specificato per le precedenti Fasce A e B* studio di compatibilità B)

(3) *nel rilascio dell'autorizzazione per nuove infrastrutture ricadenti in Fascia A o B o in Zona I l'Amministrazione comunale dovrà verificare che l'intervento non concorra ad incrementare il carico insediativo e, nel caso della Zona I, sia coerente con gli interventi di protezione civile (art. 51).*
Nel caso delle Fasce A e B detti interventi non devono modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, costituire significativo ostacolo al deflusso e limitare la capacità d'invaso (art. 38).

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE E AMPLIAMENTO DI QUELLE ESISTENTI NELLE AREE IN DISSESTO E NELLE FASCE FLUVIALI					
	Area	**Tipologia del fenomeno dissesto**	**Riferimento Norme**	**Autorità competente**	**Tipo di studio e direttive da assumere a riferimento**
All. 4 all'Elab. 2 (1:25.000) "Delimitazione delle aree in dissesto"	**Fq**	aree interessate da frane quiescenti	TITOLO I Art. 3,comma 3, ultima alinea	**Amministrazione comunale**	studio di compatibilità B)
Elab. 8 (scala 1:25.000-1:10.000) "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali"	**Fascia B**	fascia di esondazione	TITOLO II Art.30, comma 3, lett. b)	**Autorità di bacino del fiume Po** (limitatamente alle opere soggette a VIA nazionale) Regione (per le opere non soggette a VIA nazionale)	studio di compatibilità A) "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb" "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvate entrambe contestualmente al PAI)

COMPLETAMENTO DEGLI ESISTENTI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI A TECNOLOGIA COMPLESSA NELLE AREE IN DISSESTO E NELLE FASCE FLUVIALI					
	Area	**Tipologia del fenomeno dissesto**	**Riferimento Norme**	**Autorità competente**	**Tipo di studio e direttive da assumere a riferimento**
All. 4 all'Elab. 2 (1:25.000) "Delimitazione delle aree in dissesto"	**Eb**	aree coinvolgibili da fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo i corsi d'acqua	TITOLO I Art. 9, comma 6, ultima alinea	**Autorità di bacino del fiume Po** (limitatamente alle opere soggette a VIA nazionale) Regione (per le opere non soggette a VIA nazionale)	studio di compatibilità B) "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb" "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvate entrambe contestualmente al PAI)
Elab. 8 (scala 1:25.000-1:10.000) "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali"	**Fascia B**	fascia di esondazione	TITOLO II Art.30, comma 3, lett. e)	**Autorità di bacino del fiume Po** (limitatamente alle opere soggette a VIA nazionale) Regione (per le opere non soggette a VIA nazionale)	studio di compatibilità A) "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb" "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvate entrambe contestualmente al PAI)

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI (DISCARICHE E IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA) GIÀ AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PAI NELLE AREE IN DISSESTO E NELLE FASCE FLUVIALI					
	Area	**Tipologia del fenomeno dissesto**	**Riferimento Norme**	**Autorità competente**	**Tipo di studio e direttive da assumere a riferimento**
All. 4 all'Elab. 2 (1:25.000) "Delimitazione delle aree in dissesto"	**Fq**	aree interessate da frane quiescenti	TITOLO I Art. 9,comma 3, ultima alinea	**Provincia o altra Amministrazione**	studio di compatibilità B)
	Ee	aree coinvolgibili da fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo i corsi d'acqua	Art. 9,comma 5, ultima alinea	**Provincia o altra Amministrazione**	studio di compatibilità B)
Elab. 8 (scala 1:25.000-1:10.000) "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali"	**Fascia A**	fascia di deflusso della piena	TITOLO II Art.29, comma 3, lett. l)	**Provincia o altra Amministrazione**	studio di compatibilità B)

2.1.1 Prescrizioni per gli interventi normati dagli strumenti urbanistici locali

Nelle aree di Fs, Em, e Cn le norme demandano alle Regioni e agli enti locali la regolamentazione delle attività consentite nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici; è comunque da tenere presente che tutte le attività eventualmente ammissibili devono essere soggette, in fase di rilascio dell'autorizzazione, ad uno studio di compatibilità con le condizioni di dissesto validato dall'Amministrazione comunale.

2.1.2. Prescrizioni per tutte le attività consentite dell'art. 9 Norme PAI

Nelle aree classificate in dissesto di cui all'art. 9 tutti gli interventi consentiti dai precedenti commi, che richiedono la presentazione di elaborati progettuali, sono soggetti, ai sensi del comma 12 a verifica tecnica asseverata da un tecnico abilitato, in ottemperanza anche alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988, validata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

2.2. Prescrizioni per la progettazione delle infrastrutture di attraversamento o interferenti

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 (per il reticolo idrografico minore non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali) e dell'art. 38, comma 3 (per il reticolo idrografico oggetto di delimitazione delle Fasce A e B) le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario e le infrastrutture a rete devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B" - Delib.C.I.n.2/99 pubblicata sulla G.U. del 24.9.99 n. 225, e nel rispetto della "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvata contestualmente al PAI).

2.3 Prescrizioni per la verifica delle criticità connesse alle opere esistenti

Le Norme di PAI prevedono, tra le altre, disposizioni rivolte a soggetti terzi (soggetti proprietari o gestori di alcune tipologie di opere) che implicano specifici adempimenti da assumere, nei termini

fissati dalle stesse Norme, secondo le indicazioni che l'Autorità di bacino fornisce con direttive tecniche.
Tali adempimenti consistono nell'effettuare una verifica di compatibilità dell'opera esistente con le condizioni di dissesto e/o di rischio idraulico e/o idrogeologico, volta a individuare e progettare i necessari interventi strutturali e di adeguamento che, su proposta degli interessati o delle Regioni, saranno successivamente inseriti dall'Autorità di bacino nei propri Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 183/89.

- *Art. 19 - comma2, verifica di compatibilità idraulica delle opere di attraversamento del reticolo idrografico*
  Gli Enti proprietari delle opere soprarichiamate devono predisporre, entro 1 anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, sulla base della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B", la verifica di compatibilità idraulica relativa alle stesse opere di attraversamento provvedendo ad inviarla all'Autorità di bacino. Qualora, a seguito di tale verifica, si evidenzi la necessità di interventi strutturali e di adeguamento, gli Enti medesimi potranno inviare alle Regioni e all'Autorità di bacino i progetti relativi al fine del loro inserimento nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 183/89.

- *Artt. 19bis e 38bis, verifica di rischio idraulico degli impianti di trattamento acque reflue e di smaltimento e recupero rifiuti, nonché di approvigionamento idropotabile*
  I proprietari e i soggetti gestori degli impianti soprarichiamati devono predisporre, entro 1 anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, la verifica di rischio idraulico relativa agli stessi impianti sulla base della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb". Qualora, a seguito di tale verifica, si evidenzi la necessità di interventi di adeguamento, i soggetti citati potranno inviare alle Regioni e all'Autorità di bacino i progetti relativi al fine del loro inserimento nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 183/89. L'Autorità di bacino incentiverà, ove possibile, l'eventuale delocalizzazione degli impianti fuori dalle aree in dissesto.

- *Artt. 19ter e 38ter, verifica del rischio idraulico e idrogeologico degli stabilimenti, impianti e depositi a rischio di incidenti rilevanti e degli impianti con materiali radioattivi*
  I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, impianti e depositi soprarichiamati devono predisporre, entro 1 anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, la verifica del rischio idraulico e idrogeologico relativa agli stessi impianti sulla base della direttiva sul rischio idraulico dell'Autorità di bacino, provvedendo ad inviarla al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Qualora, a seguito di tale verifica, si evidenzi la necessità di interventi di adeguamento, i soggetti citati potranno inviare alle Regioni e all'Autorità di bacino i progetti relativi al fine del loro inserimento nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 183/89. L'Autorità di bacino incentiverà, ove possibile, l'eventuale delocalizzazione degli impianti fuori dalle aree in dissesto.
  Successivamente l'Autorità di bacino emanerà apposita direttiva per la riduzione delle condizioni di rischio idraulico.

- *Art. 21, verifica idraulica dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani*
  I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari devono predisporre, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, le verifiche idrauliche dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani sulla base di specifica direttiva dell'Autorità di bacino. Qualora, a seguito di tale verifica, si evidenzi la necessità di interventi di adeguamento, le Amministrazioni competenti potranno inviare alle Regioni e all'Autorità di bacino i progetti relativi al fine del loro inserimento nei

Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 183/89, nel rispetto del D.Lgs. 152/99.

- *Art. 53, verifiche delle opere viarie nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato*
  Gli Enti proprietari delle opere viarie, individuate dall'Allegato 4 alla Relazione generale del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267), in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, entro 12 mesi dalla data di approvazione del PAI, effettueranno sulle stesse opere le verifiche volte a definire gli interventi strutturali e non strutturali atti alla mitigazione del rischio presente; l'elenco di tali opere sarà integrato ed aggiornato su proposta delle Regioni o degli Enti interessati.

2.4 Prescrizioni per la verifica di compatibilità degli interventi per il completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto

Ai sensi dell'art. 20, per attuare il completamento del Sistema Idroviario-Padano, è prevista, sia per i programmi generali degli interventi, sia per le nuove opere di completamento interessanti o meno le fasce fluviali, corredate quest'ultime di studio di compatibilità, l'espressione di un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino (PSFF - PAI) da parte dell'Autorità di bacino.

2.5 Prescrizioni inerenti la gestione delle aree demaniali

Le aree appartenenti al demanio fluviale, ricadenti all'interno delle fasce fluviali A e B, vengono utilizzate secondo specifici progetti di gestione di cui all'art. 32. Tali progetti di gestione sono sottoposti al parere vincolante di compatibilità con le finalità del PAI da parte dell'Autorità di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.
I criteri ed i contenuti a cui devono uniformarsi i progetti di gestione vengono definiti dall'Autorità di bacino nell'ambito di una specifica "Direttiva relativa alla salvaguardia e conservazione delle aree demaniali", al momento in fase di predisposizione, in cui viene inoltre regolamentato il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ed avviato l'aggiornamento dei confini del demanio idrico, al fine di ricostruire, così come previsto dal citato articolo 32, gli elenchi regionali aggiornati delle pertinenze idrauliche demaniali.

3. Indirizzi per l'adeguamento degli strumenti programmatici e di pianificazione territoriale e settoriale

3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

L'art. 1, comma 11, delle Norme individua nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale lo strumento che attua il PAI specificandone ed articolandone i contenuti, anche con riferimento all'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e alle relative disposizioni regionali di attuazione, nell'ambito dell'intesa Provincia-Regione-Autorità di bacino.
L'Autorità di bacino ha, in collaborazione con le Regioni interessate, in corso di elaborazione un documento relativo ai contenuti e alle modalità d'adeguamento degli strumenti provinciali.

3.2 Strumenti di pianificazione d'area e territoriale di cui alla L. 394/91 e s.m.i.

Il PAI dispone all'art. 39, comma 9, che nella redazione degli strumenti di pianificazione di cui alla L. 394/91 (piani d'area o territoriali interessanti le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali) gli Enti di gestione siano tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e prescrizioni del PAI d'intesa con l'Autorità di bacino.

3.3 Strumenti di pianificazione di settore in materia di attività estrattive

Gli artt. 22 e 41 delle Norme di PAI, interessanti rispettivamente le aree di versante in dissesto e le aree di pianura caratterizzate da fenomeni di esondazione, assoggettano i Piani cave regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione delle attività estrattive ad uno studio di

compatibilità idraulico-geologico-ambientale (art. 22) relativamente alle aree in dissesto o di compatibilità idraulico-ambientale (art. 41) relativamente alle fasce fluviali.
Per i Piani in corso di elaborazione si deve comunicare all'Autorità di bacino l'avvenuta adozione dello strumento di pianificazione delle attività estrattive al fine dell'espressione del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino. A tal scopo, l'Amministrazione regionale o provinciale interessata fornirà idonea documentazione attestante la conformità del Piano di settore ai contenuti del PAI. Per gli interventi interessanti i territori in Fascia A e B (art. 41) deve essere data comunicazione anche all'Autorità idraulica competente per corso d'acqua (Regione o Magistrato per il Po).
Per i Piani già vigenti si deve verificare la compatibilità dello strumento di pianificazione delle attività estrattive con la pianificazione di bacino e, a seguito di tale verifica, trasmettere all'Autorità di bacino idonea documentazione attestante tale compatibilità o, se necessario, provvedere agli adeguamenti comunicando alla stessa Autorità i provvedimenti assunti.

3.4 Piani di Protezione civile

L'art. 23 delle Norme di attuazione del PAI dispone che:

- i Piani di protezione civile siano predisposti tenuto conto delle ipotesi di rischio derivabili dalle indicazioni del PAI (delimitazione fasce fluviali e classificazione comuni in base al rischio);
- gli organi della Protezione civile, entro 6 mesi dall'adozione del PAI, provvedano a predisporre i Piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico.

4. Prescrizioni ed indirizzi per il mantenimento delle condizioni di assetto idraulico dei sistemi idrografici

Il PAI definisce l'assetto di progetto dei corsi d'acqua in base all'obiettivo prioritario di difesa dei centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio; a tal fine introduce regole e criteri per far sì che la progettazione di interventi sia congruente con il raggiungimento dell'assetto di progetto.
L'art. 10 delle Norme di PAI prescrive che tutti i soggetti aventi competenza nella progettazione o nell'autorizzazione di opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e di infrastrutture interferenti con il corso d'acqua (Magistrato del Po, Uffici regionali alle Opere Pubbliche, Uffici Tecnici Comunali) assumano nella progettazione i criteri, i limiti e i valori di riferimento fissati:
nella "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B" (approvata con deliberazione del C.I. n. 2 del 11.05.99);
nella "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" (approvata contestualmente al PAI).
I contenuti tecnici di riferimento sono citati al punto 2.5 della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce Fluviali A e B".
Tali indicazioni hanno valore vincolante per tutti i soggetti aventi compiti di progettazione e le amministrazioni possono applicare, in relazione agli usi del territorio e alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, deroghe e variazioni di dati solo a valle di accurati studi, fondati su dati di maggior dettaglio rispetto a quelli contenuti nelle direttive, e previa comunicazione all'Autorità di bacino che provvederà, se del caso, a validare tali dati.
L'art. 11 ha l'obiettivo di non aumentare, rispetto alle condizioni attuali, i valori a valle delle portate al colmo nella rete idrografica principale, fissando i valori limite delle portate nelle sezioni critiche, prescrivendo il mantenimento dei volumi d'invaso definiti dal PAI e operazioni di monitoraggio volte al controllo e alla validazione dei valori prefissati.

Poiché una tra le cause del dissesto idrogeologico è il conferimento nel reticolo idrografico di sempre maggiori quantità di acque pluviali dovute al continuo incremento delle aree urbanizzate o impermeabilizzate in genere, il PAI prescrive, all'art. 12, il controllo delle modalità di scarico delle portate smaltite nel rispetto di valori limite.